An. et vol. XXX 16 Februarii 1938 (Ser. II, vol. V) - Num. 2

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

COMMENTARIUM OFFICIALE

SUMMARIUM

Acta Pii Pp. XI: Motu proprio, p. 33 - Regolamento per le pensioni del personale ecclesiastico e laico (civile e militare), p. 35.

TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS

M · DCCCC · XXXVIII

Directio:
Palazzo Apostolico — Città del Vaticano
Administratio:
Libreria Vaticana — Città del Vaticano

Pretium annuae subnotationis:
In Italia, Lib. 30 — extra Italiam, *L. it.* 50 —
Pretius unius fasciculi:
In Italia, Lib. 3,50 extra Italiam, *L. it.* 4 —

« *Bis fere in mense* (Commentarium) *prodibit ac quotiescumque vel necessitas vel utilitas id postulare videbitur* » (Ex *Commentarii Officialis* ratione, die 29 Octobris 1908 edita).

INDEX HUIUS FASCICULI

(An. XXX, n. 2 - 16 Februarii 1938)

ACTA PII PP. XI

MOTU PROPRIO

PAG.

De pensionibus ordinandis. - *31 decembris 1937* 33

Regolamento per le pensioni del personale ecclesiastico e laico (civile e militare) - *31 dicembre 1937* 35

Roma L. | Italia L. | Estero L.

PONTIFICALE ROMANUM

Summorum Pontificum iussu editum et a BENEDICTO XIV Pont. Max. recognitum et castigatum. Quattro volumi in-folio, nei margini cm. 30½×44½. luce della stampa 22×33, in carta ottima, rosso e nero, con illustrazioni.

Perfetta riproduzione della pregevolissima edizione curata dalla Rma Camera Apostolica nel 1848, con utili e preziose aggiunte che la completano. I quattro volumi (I, II, III e Appendix) si vendono:

In fogli sciolti . . . . . 450 — — —

Legati in pelle zigrino al dorso, tela sui piani, taglio dorato, impressioni a secco e croce dorata sui piani, titolo sui dorsi, segnacoli e buste . . . . . 690 — — —

Legati in tutto chagrin, con fregi e croce in oro sui piani, taglio dorato, titolo sui dorsi, segnacoli e buste . . . . . 950 — — —

Fuori di Roma, spese di porto in più.

BIBLIORUM SACRORUM **iuxta vulgatam Clementinam, NOVA EDITIO breviario perpetuo et concordantiis aucta, adnotatis etiam locis, qui in monumentis Fidei sollemnioribus et in Liturgia Romana usurpari consueverunt - Curavit ALOISIUS GRAMATICA et nunc typis Vaticanis iterum impressit,** in-8°, pp. XVI-1186.

(A) In charta indico-eburnea, religatum linteo, titulo aureo . . . . . 60 — 62 — 68 —

(B) In charta indico-alba, religatum linteo, titulo aureo . . . . . 60 — 62 — 68 —

(C) In charta tenaci, religatum linteo, titulo aureo . . . . . 55 — 58 — 68 —

ENCHIRIDION BIBLICUM **Documenta ecclesiastica Sacram Scripturam spectantia.** Auctoritate Pontificiae Commissionis de re Biblica edita . . . . . 10 — 11 — 13,50

Linteo anglico contectum cum titulo aureo 15,40 16,40 18,90

NB. - *Seminariis et Religiosis Communitatibus, pro certo numero exemplarium, inminutio pretii conceditur.*

VIA CRUCIS **composta da San Leonardo da Porto Maurizio,** pp. 77, in-24°, con 16 incisioni . . . . . 0,80 1 — 1,20

Veneunt Romae apud Admin. Commentarii Officialis "Acta Apostolicae Sedis„
(Libreria Vaticana - Città del Vaticano — °/₀ postale N. 1-16722)

An. et vol. XXX 16 Februarii 1938 (Ser. II, v. V) - Num. 2

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

COMMENTARIUM OFFICIALE

ACTA PII PP. XI

MOTU PROPRIO

DE PENSIONIBUS ORDINANDIS

PIUS PP. XI

Con l'art. 21 della Legge, da Noi emanata il 1° dicembre 1932, N. XXXII, sull'ordinamento del Governatorato della Nostra Città del Vaticano, Ci siamo riservati di promulgare norme sul trattamento di quiescenza del personale del Governatorato medesimo.

Nello attendere alla soluzione di tale riserva abbiamo ravvisata la opportunità di provvedere a regolare in modo uniforme quanto si riferisce al trattamento di quiescenza per tutto il personale della Santa Sede e della Città del Vaticano, facendo salve le legittime aspettative del personale derivanti da regolamenti in vigore.

Onde è che di Nostro moto proprio, certa scienza e matura deliberazione stabiliamo di promulgare e promulghiamo l'annesso « Regolamento per le pensioni del personale ecclesiastico e laico (civile e militare) » con l'unita tabella.

Tale Regolamento andrà in vigore dal 1° gennaio 1938 per tutto il personale ecclesiastico e laico (civile e militare) della

Santa Sede (intesa nel senso di cui al canone 7 del *Codex Iuris Canonici*), della Città del Vaticano, e degli Enti, Istituti, Commissioni, Uffici, organi ed attività aventi sede nella Città del Vaticano, e di quelli aventi sede in Italia, da Noi amministrativamente dipendenti.

Nulla è innovato circa l'onere del trattamento di quiescenza, che rimane, come per il passato, a carico delle rispettive amministrazioni.

Colla promulgazione dell'annesso Regolamento si intende risoluta qualsiasi altra riserva di emanazione di norme relative al trattamento di quiescenza per tutto il personale suddetto, e rimangono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Nostro Moto Proprio ed all'annesso Regolamento.

Tutto ciò Noi abbiamo stabilito e stabiliamo, nonostante qualunque cosa in contrario, anche se degna di speciale menzione.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano, nel 31 dicembre 1937, anno decimosesto del Nostro Pontificato.

PIUS PP. XI

REGOLAMENTO PER LE PENSIONI

DEL PERSONALE ECCLESIASTICO E LAICO (CIVILE E MILITARE)

PARTE PRIMA

PERSONALE ECCLESIASTICO E LAICO (CIVILE)

CAPO I

Diritto a pensione o indennità

Art. 1

Ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione l'impiegato ecclesiastico o laico che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) abbia raggiunto l'età di 65 anni e abbia compiuto almeno 20 anni di servizio, ovvero abbia compiuti 40 anni di servizio qualunque ne sia l'età;

b) dopo 20 anni di servizio sia divenuto inabile a continuare il servizio stesso per infermità non dipendente dall'esercizio delle proprie funzioni;

c) sia divenuto inabile al servizio per infermità dipendente dall'esercizio delle proprie funzioni, qualunque sia la durata del servizio prestato.

L'impiegato ecclesiastico o laico, che dopo 20 anni di servizio sia stato dispensato o comunque privato d'ufficio dell'impiego per motivi diversi dalle dimissioni, è collocato a riposo ed ha diritto a pensione.

L'impiegato ecclesiastico o laico che si trovi nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), può essere collocato a riposo d'ufficio ed ha diritto a pensione.

Art. 2

L'impiegato, che cessi dal servizio perchè inabile a continuarlo a causa di malattia, o per soppressione d'ufficio, o per riduzione d'organico, senza aver acquistato il diritto a pensione, ha diritto ad un'indennità per una volta tanto, qualunque sia la durata del servizio prestato.

Ha parimenti diritto di conseguire l'indennità per una volta tanto l'impiegato che, dopo 5 anni e prima di 20 anni di servizio, cessi dal servizio stesso per motivi diversi dalle dimissioni e da quelli indicati nella lettera *c*) dell'art. 1 e nel primo comma del presente articolo.

I famigliari, che dopo la morte del Sommo Pontefice non venissero riconfermati in servizio ed ai quali non spettasse pensione, hanno diritto all'indennità, qualunque sia la durata del servizio prestato, computando in ogni caso non meno di tre anni di servizio.

Art. 3

L'impiegato dimissionario e l'impiegato che comunque cessi dal servizio senza avere acquistato diritto a pensione o indennità hanno diritto alla restituzione delle ritenute applicate sui loro assegni di attività di servizio, senza interessi.

Gli ecclesiastici che lasciano il servizio per nomina ad alti gradi della Gerarchia della Chiesa, o che sono elevati alla Sacra Porpora, sono agli effetti del presente regolamento considerati come dimissionari.

L'impiegato che, scaduto il periodo massimo dell'aspettativa o del permesso concessogli, non riprenda servizio, salvo il caso di comprovato impedimento, è considerato dimissionario.

Art. 4

L'impiegato licenziato a seguito di condanna penale o canonica o di provvedimento disciplinare deve essere sottoposto al giudizio di una Commissione, composta di tre funzionari scelti tra i dirigenti di Amministrazioni, nominata ogni triennio dal Sommo Pontefice, su proposta del Cardinale Segretario di Stato.

La Commissione, tenuto conto del grado di colpevolezza dell'impiegato, deve infliggere al medesimo la perdita del diritto a pensione o indennità, o applicare all'impiegato stesso una riduzione non minore di un ottavo nè superiore ad un quarto della pensione o dell'indennità. La perdita del diritto a pensione decorre dal giorno in cui avrebbe dovuto cominciarne il godimento.

Il pensionato che venga colpito da condanna penale o canonica può incorrere nella perdita della pensione in godimento a seguito di pronuncia della predetta Commissione, al giudizio della quale il pensionato medesimo deve essere sottoposto dall'Amministrazione cui abbia appartenuto. La perdita della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla pronuncia della Commissione.

Il diritto a pensione o indennità può essere ripristinato dalla Commissione stessa, con nuova pronuncia, da promuoversi a cura dell'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il pensionato dipendeva al momento della cessazione dal servizio, quando si riconosca che il medesimo, per la condotta tenuta successivamente, se ne sia reso meritevole, e, se fu condannato penalmente, abbia altresì ottenuto la riabilitazione. La pensione e l'indennità sono in ogni modo ridotte di un quarto e sulle medesime è trattenuto l'importo delle ritenute che siano state restituite a tenore dell'art. 9. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla pronuncia stessa e contemporaneamente cessa la pensione che sia stata liquidata alla famiglia a tenore del seguente articolo 13.

Non può essere ripristinato il diritto ad indennità quando questa sia stata corrisposta alla famiglia a norma dell'articolo 13.

Le pronuncie della Commissione devono essere comunicate all'interessato; esse non sono soggette ad altro gravame all'infuori del ricorso per vizi di legittimità, da esperire a norma del quarto e quinto comma dell'art. 20 del presente regolamento.

Art. 5

La Commissione, di cui all'articolo precedente, provvederà, sotto la Presidenza del membro più anziano, a compilare le norme per il suo funzionamento, da sottoporsi all'approvazione del Sommo Pontefice.

La Commissione si riunisce presso l'Amministrazione dei Beni della Santa Sede, ed usufruisce dei suoi servizi generali e d'ordine. Un impiegato della stessa Amministrazione funge da Segretario.

La funzione di Commissario è gratuita.

Capo II

Misura della pensione e dell'indennità

Art. 6

È valutabile agli effetti della pensione il solo stipendio, con esclusione di ogni altra retribuzione fissa o variabile, permanente o temporanea.

La pensione dell'impiegato che abbia raggiunto 40 anni di servizio è pari ai nove decimi delle prime diecimila lire, aumentati degli otto decimi dell'eccedenza fino a ventimila lire e dei sette decimi della rimanenza fino a trentamila lire della media annua degli stipendi goduti negli

ultimi tre anni di servizio. Qualora la media triennale superi le lire trentamila la pensione è pari agli otto decimi delle prime trentamila lire della media, aumentati della metà dell'eccedenza della stessa senza però sorpassare le lire trentatremila nette annue.

Per coloro che non abbiano compiuto 40 anni di servizio la pensione, da liquidarsi sulla media annua degli stipendi goduti nell'ultimo triennio di servizio, è pari a tanti quarantesimi delle prime ottomila lire di detta media e a tanti sessantesimi della eccedenza per quanti sono gli anni di servizio, senza che si possa mai superare la pensione spettante con quaranta anni di servizio.

Gli stipendi percepiti dal personale di rappresentanza della Santa Sede all'estero si moltiplicano per tre agli effetti del computo della pensione e dell'indennità di cui all'articolo 2.

Art. 7

L'impiegato, che abbia diritto a pensione a norma della lettera *c*) dell'art. 1, consegue una pensione pari a tanti quarantesimi dell'ultimo stipendio annuo quanti sono gli anni di servizio, col minimo del terzo dello stipendio stesso se non abbia compiuto 20 anni di servizio, e dei tre quinti se abbia prestato 20 o più anni di servizio. In nessun caso però si può oltrepassare la misura di cui al secondo comma dell'articolo precedente, da calcolarsi sull'ultimo stipendio annuo.

Per le infermità dovute a cause di servizio, che importino permanente incapacità a qualsiasi proficuo lavoro, la pensione, da liquidarsi sull'ultimo stipendio annuo, è calcolata come al secondo comma dell'articolo precedente qualunque sia la durata del servizio prestato.

Se l'infermità dipendente dal servizio è dovuta ad infortunio, che abbia dato luogo a conseguimento della indennità, dipendente dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro effettuata a spese dell'Amministrazione, si applica, a seconda dei casi, il trattamento spettante a norma dell'articolo 1 lettera *b*) o dell'articolo 2, salvo che l'interessato opti per il trattamento di cui ai commi precedenti, rinunciando alla detta indennità e riversandone l'importo a favore dell'Amministrazione presso la quale prestava servizio.

Art. 8

L'indennità per una volta tanto è pari a un dodicesimo dell'ultimo stipendio annuo per ciascun anno di servizio. La frazione di anno è computata come anno intero.

Art. 9

L'impiegato, che abbia perduto il diritto a pensione o indennità, ha diritto alla restituzione delle ritenute versate, senza interessi, tranne il caso che alla di lui famiglia spetti il diritto a pensione o indennità a norma del presente regolamento.

Art. 10

Il tempo utile a pensione o indennità si computa dalla data di assunzione in servizio stabile o da quella dell'assunzione in prova, quando l'esito positivo della prova sia condizione indispensabile per conseguire la stabilità.

Per gli impiegati provvisti di lauree nelle discipline ecclesiastiche, conseguite prima dell'assunzione in servizio in Istituti pontifici o dipendenti o riconosciuti dalla Santa Sede, si computa una aggiunta di tre anni al tempo di servizio prestato.

Il tempo di servizio prestato presso le rappresentanze della S. Sede all'estero si computa con l'aggiunta di un terzo del tempo stesso.

Nel computo degli anni di servizio non si tiene conto dei periodi passati in aspettativa per motivi di famiglia, o per servizio militare, o in servizio di supplenza; si calcolano per intero i periodi passati in aspettativa per salute o in disponibilità.

Agli effetti della pensione, nel calcolo complessivo del servizio e dell'età, la frazione di tempo che eccede i sei mesi si considera per un anno intero, altrimenti si trascura.

Capo III

Pensione e indennità alle famiglie

Art. 11

Alla morte dell'impiegato o del pensionato ecclesiastico o laico celibe hanno diritto a pensione o indennità di riversibilità congiuntamente:

a) i genitori;

b) gli avi;

c) i fratelli minorenni e le sorelle (nubili o vedove) minorenni;

d) i fratelli maggiorenni permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro e le sorelle (nubili o vedove) maggiorenni abitualmente conviventi coll'impiegato o col pensionato.

Il diritto a pensione o indennità di riversibilità è subordinato alla condizione che le persone di famiglia indicate vivessero a carico dell'impiegato e che siano rimaste prive di mezzi di sussistenza.

Art. 12

Alla morte dell'impiegato o del pensionato laico, coniugato o vedovo, hanno diritto a pensione o indennità di riversibilità congiuntamente:

a) la vedova che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 16, comma primo;

b) i figli minorenni e le figlie (nubili o vedove) minorenni che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 16, comma secondo;

c) i genitori;

d) gli avi;

e) i figli permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 16, comma secondo;

f) le figlie (nubili o vedove) maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 16, comma secondo.

Per i genitori, gli avi, i figli e le figlie maggiorenni vale il disposto dell'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 13

La famiglia dell'impiegato o del pensionato che, a norma dell'articolo 4, abbia perduto il diritto a indennità o a pensione ha diritto alla riversibilità come se il medesimo impiegato o pensionato fosse morto.

Art. 14

La pensione spettante alle persone di famiglia è ragguagliata ad una percentuale di quella goduta dal pensionato o che sarebbe spettata all'impiegato ed in ragione del numero dei superstiti aventi diritto, come segue: per un superstite il quaranta per cento; per due il cinquanta per cento; per tre il sessanta per cento; per quattro il sessantacinque per cento; per cinque il settanta per cento; per sei il settantacinque per cento; per sette o più l'ottanta per cento.

La pensione così stabilita è divisa in parti uguali tra gli aventi diritto; la parte spettante alla vedova è poi in ogni caso aumentata del quindici per cento della pensione diretta.

Al diminuire del numero dei compartecipi, la pensione viene ridotta come previsto nei due commi precedenti.

La vedova percepisce anche le quote dei figli minorenni con lei conviventi.

La pensione alla famiglia dell'impiegato morto per causa di servizio o del pensionato che, dopo aver conseguito la pensione di cui all'art. 1 lettera *c*), muoia per la stessa infermità, si calcola secondo le percentuali anzidette, sulla base della pensione che sarebbe spettata al *de cuius* nel caso di permanente incapacità a qualsiasi proficuo lavoro dovuta a causa di servizio.

A tutti gli effetti del presente articolo se le sorelle (nubili o vedove) maggiorenni, aventi diritto a pensione, siano due o più, si computano come una sola persona.

Se la morte dell'impiegato per causa di servizio abbia dato luogo al conseguimento dell'indennità dipendente dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, effettuata a spese dell'Amministrazione, la famiglia dell'impiegato può esercitare l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 7, purchè tutti i superstiti, aventi diritto all'indennità, rinuncino alla medesima, riversandone l'importo all'Amministrazione.

Art. 15

L'indennità spettante alla famiglia dell'impiegato morto senza lasciar diritto a pensione è pari a quella che sarebbe spettata all'impiegato stesso, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestato, computando in ogni caso non meno di tre anni di servizio. Essa viene divisa in parti uguali tra gli aventi diritto, tenendo conto che la quota della vedova deve essere doppia di quella degli altri compartecipi.

La vedova percepisce anche le quote dei figli minorenni con lei conviventi.

Art. 16

La vedova dell'impiegato coniugato prima della cessazione dal servizio ha diritto a pensione o a indennità, purchè il matrimonio sia stato celebrato prima che l'impiegato stesso avesse compiuto i cinquant'anni di età, o almeno due anni prima della cessazione dal servizio; ovvero dal matrimonio sia nata prole, ancorchè postuma; oppure la morte dell'impiegato dipenda da causa di servizio.

I figli hanno diritto a pensione o a indennità purchè nati da matrimonio anteriore alla cessazione dal servizio.

Non ha diritto a pensione la vedova separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato, pronunciata per di lei colpa e delibata dalla autorità giudiziaria della Città del Vaticano. Il giudizio di deli-

bazione, che non abbia avuto luogo durante la vita dell'impiegato, è promosso dopo la di lui morte dall'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipendeva.

Art. 17

Il diritto a pensione della vedova cessa col passaggio a nuove nozze, quello dei figli e fratelli minorenni colla maggiore età, quello delle figlie minorenni col matrimonio o la maggiore età o con la professione in un Istituto religioso, quello delle figlie maggiorenni e quello delle sorelle minorenni o maggiorenni con il matrimonio o con la professione in un Istituto religioso.

Le sorelle che raggiungono la maggiore età conservano la pensione fino al passaggio a nozze o a professione in un Istituto religioso, purchè alla morte dell'impiegato o del pensionato risultassero abitualmente conviventi col medesimo.

I superstiti dell'impiegato indicati nell'art. 11 e nell'art. 12, lettere *c*), *d*), *e*), *f*), ai quali, per successive mutazioni, vengano meno le condizioni economiche o di inabilità al lavoro richieste dagli articoli stessi, sono privati del diritto a pensione con provvedimento dell'Amministrazione presso cui l'impiegato cessò dal servizio. Contro tale provvedimento sono esperibili i rimedi dei quali all'art. 20, commi quarto e quinto, del presente regolamento.

I superstiti dell'impiegato, i quali siano incorsi o che incorrano in condanne penali o canoniche, possono essere privati del diritto a pensione con le norme stabilite nell'art. 4; con le stesse norme può essere ripristinato il loro diritto.

Art. 18

I fratelli, i figli e le figlie (nubili o vedove) pensionati, i quali al raggiungimento della maggiore età risultino privi di mezzi di sussistenza, continuano a percepire la pensione, purchè si verifichino nei loro riguardi le condizioni d'inabilità rispettivamente stabilite per i maggiorenni negli articoli 11 e 12.

Capo IV

Ritenute

Art. 19

Il personale soggetto al presente regolamento deve rilasciare sul proprio stipendio pensionabile una ritenuta del cinque per cento, quale contributo per la spesa delle pensioni.

Su tutte le pensioni dirette liquidate a norma del presente regolamento si applica la ritenuta del due e mezzo per cento, quale contributo alla spesa per le pensioni di riversibilità.

Se nel computo degli anni di servizio sia stato compreso un periodo di tempo durante il quale non siano state comunque versate ritenute sugli assegni di attività di servizio, la pensione diretta sarà, per un uguale periodo di tempo, sottoposta ad una ritenuta straordinaria del 5 per cento.

Capo V

Liquidazione delle pensioni e delle indennità

Art. 20

La liquidazione delle pensioni e delle indennità è effettuata dall'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipendeva al momento della cessazione dal servizio. La liquidazione ha luogo d'ufficio per le pensioni dirette, e su domanda per quelle di riversibilità.

La liquidazione deve essere effettuata di regola entro un mese dalla data di cessazione dal servizio o dalla presentazione della domanda.

Ciascuna Amministrazione deve provvedere a raccogliere e tenere al corrente, durante il servizio dell'impiegato, il fascicolo dei documenti comprovanti il servizio stesso e degli atti riguardanti lo stato civile dell'impiegato e della sua famiglia.

La liquidazione della pensione o dell'indennità, o il provvedimento che ne respinge la domanda, sono comunicati agli interessati. Chiunque si ritenga leso nei suoi diritti può, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della liquidazione o del provvedimento negativo, esperire l'azione di cui all'art. 15 della legge fondamentale della Città del Vaticano, 7 giugno 1929, N. I, o proporre il reclamo di cui all'art. 16 della medesima legge. Per il personale di rappresentanza della Santa Sede all'estero, detto termine è di novanta giorni se gli interessati risiedono nei paesi di Europa e di centottanta se gli interessati risiedono in altri paesi.

Agli effetti della comunicazione di cui al precedente comma, gli interessati, che non siano domiciliati nella Città del Vaticano o in Roma, debbono eleggervi domicilio nell'istanza di collocamento a riposo o di pensione, o con apposita dichiarazione; in mancanza di tale elezione, si considerano domiciliati presso l'ufficio dell'ultimo servizio loro o del loro dante causa.

Capo VI

Disposizioni generali

Art. 21

Il godimento della pensione dell'impiegato decorre dal giorno del suo collocamento a riposo.

Il godimento della pensione di riversibilità decorre dal giorno successivo alla data della morte dell'impiegato o del pensionato, e, nel caso di cui all'articolo 13, dal giorno della perdita del diritto a pensione del dante causa.

Gli aventi diritto a pensione di riversibilità, che lascino trascorrere un anno da quando dovrebbe iniziarsi il pagamento della stessa senza presentare la domanda di liquidazione, sono ammessi a fruire della pensione soltanto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

L'impiegato, che in attività di servizio abbia avuto l'uso della casa, pensionato che sia, non può ritenerla oltre i tre mesi, pena l'incameramento di tutta o parte della pensione e la privazione degli altri eventuali vantaggi goduti.

La norma contenuta nel comma precedente si applica anche ai superstiti dell'impiegato o del pensionato.

Art. 22

Le pensioni vengono pagate a mensilità anticipate.

Per il personale di rappresentanza della S. Sede all'estero le pensioni e le indennità di cui all'art. 2 del presente regolamento possono essere pagate, dietro richiesta dell'interessato che risieda fuori della Città del Vaticano e del Regno d'Italia e che non sia di nazionalità vaticana od italiana, in equivalente valuta del paese di residenza.

Le mensilità non richieste entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Il pagamento della pensione rimane sospeso se il pensionato ottenga un beneficio o un incarico continuativo con reddito o con emolumento uguale o superiore alla pensione aumentata di un terzo. Nel caso in cui il reddito o l'emolumento sia inferiore all'ammontare della pensione aumentata di un terzo, il pensionato percepirà la quota di pensione necessaria per conseguire complessivamente detto ammontare.

Art. 23

Le pensioni e le indennità non possono essere cedute, nè pignorate, nè sequestrate, salvo il caso di debito verso l'Amministrazione in dipendenza dell'esercizio dell'impiego, e salvo il caso di alimenti dovuti per legge.

La ritenuta per ciascuno dei detti motivi non può eccedere il terzo della pensione o dell'indennità, ma se i due motivi stessi concorrono insieme, la ritenuta complessiva non può eccedere la metà della pensione o dell'indennità, con precedenza della ritenuta per alimenti entro il limite del terzo.

Art. 24

L'inabilità di ogni grado e la morte dell'impiegato, da qualunque causa prodotte in servizio o in occasione di servizio, danno luogo da parte dell'Amministrazione unicamente alla concessione del trattamento di quiescenza previsto dal presente regolamento a favore degli impiegati e delle loro famiglie, escluso qualsiasi obbligo di risarcimento di danni a chiunque si ritenga leso.

Art. 25

Gli accertamenti sanitari agli effetti del presente regolamento sono provocati dall'Amministrazione interessata e demandati ad una Commissione di tre medici designati dal Direttore dei servizi sanitari della Città del Vaticano fra i medici appartenenti ai servizi stessi. Il medico più anziano esercita le funzioni di presidente.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia della Commissione, di cui al comma precedente, l'interessato può chiedere di essere sottoposto alla visita definitiva di una seconda Commissione, composta del Direttore dei servizi sanitari e di due medici che non fecero parte della prima Commissione, uno dei quali può essere scelto dall'interessato.

Per il personale di rappresentanza della S. Sede all'estero, gli accertamenti sanitari di cui al primo comma del presente articolo, si fanno all'estero, dietro richiesta dell'Amministrazione, a cura dei Capi missione, mediante consultazione di tre medici, dei quali uno è scelto dal Capo missione, uno dall'interessato ed il terzo dai due medici prescelti. Il rapporto dei tre medici viene trasmesso a cura del Capo missione all'Amministrazione richiedente, la quale lo sottopone al giudizio di una

Commissione composta del Direttore dei servizi sanitari e di due medici dei servizi stessi. La pronuncia della Commissione è definitiva e non dà luogo ad altra visita medica.

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 26

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1938 e si applica non solo al personale assunto dopo tale data, ma anche a quello in servizio alla data stessa. Tuttavia, per il personale precedentemente soggetto, anche in via transitoria, a regolamenti di pensione diversi, rimangono ferme le disposizioni dei regolamenti medesimi per quanto concerne la misura e la specie (pensione o indennità) del trattamento di quiescenza diretto e di quello di riversibilità, le ritenute e le altre condizioni per l'acquisto del diritto ai trattamenti stessi. Si applicano però senz'altro e indistintamente a tutto il personale le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 9, 13 e 17 ultimo comma, dei capi V e VI (escluso l'ultimo comma dell'art. 22), e, per il personale militare, anche quelle degli articoli 36, 38 e 39 del presente regolamento.

Il presente regolamento non si applica quando gli ordinamenti organici dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene o le particolari condizioni di nomina escludano un qualsiasi trattamento di quiescenza o ne prevedano uno diverso dalla pensione. Si applica, però, sia al personale di rappresentanza della S. Sede all'estero nonostante le particolari condizioni di nomina, sia a coloro che abbiano dichiarato di accettare per le pensioni le eventuali norme da emanarsi in sostituzione di quelle in vigore all'atto dell'assunzione.

È data facoltà al personale precedentemente soggetto a regolamenti di pensione diversi di optare per l'applicazione integrale del presente regolamento, purchè la relativa dichiarazione sia fatta nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del regolamento stesso negli *Acta Apostolicae Sedis*.

PARTE SECONDA

PERSONALE MILITARE

CAPO UNICO

Art. 27

I Corpi militari, ai quali si applica il presente regolamento, sono: la Guardia Nobile del Corpo di Sua Santità, la Guardia Svizzera Pontificia e la Gendarmeria Pontificia.

Art. 28

Le norme della parte prima del presente regolamento si applicano per le pensioni e le indennità dei Corpi militari, salve le disposizioni speciali dei successivi articoli 29 a 39.

Art. 29

Gli appartenenti al Corpo della Guardia Nobile hanno diritto a pensione:

a) quando abbiano compiuto 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con almeno 15 anni di servizio;

b) quando dopo 15 anni di servizio siano divenuti inabili al servizio stesso a causa di infermità non dipendente dall'esercizio delle proprie funzioni, o siano dispensati dal servizio di autorità, o lascino il servizio per comprovati gravi motivi di famiglia;

c) quando siano divenuti inabili al servizio a causa di infermità dipendente dall'esercizio delle proprie funzioni, qualunque sia la durata del servizio prestato.

Art. 30

Gli appartenenti alla Guardia Svizzera Pontificia acquistano il diritto a pensione dopo 10 anni di servizio.

Per coloro che siano divenuti inabili a causa d'infermità, tale diritto spetta dopo 5 anni di servizio, salvo l'infermità sia dipendente dall'esercizio delle proprie funzioni, per il qual caso il diritto a pensione compete qualunque sia la durata del servizio prestato.

Art. 31

Il personale appartenente alla Gendarmeria Pontificia ha diritto a pensione:

a) dopo 15 anni di servizio;

b) dopo 10 anni di servizio, se sia divenuto inabile al servizio stesso a causa di infermità non dipendente dall'esercizio delle proprie funzioni, o sia dispensato dal servizio di autorità;

c) quando sia divenuto inabile al servizio a causa di infermità dipendente dall'esercizio delle proprie funzioni, qualunque sia la durata del servizio prestato.

L'anzianità riconosciuta agli effetti dell'art. 10 del regolamento organico e di disciplina per il Corpo della Gendarmeria Pontificia, 8 maggio 1933, N. XL, si computa ai soli effetti della misura della pensione o dell'indennità.

Art. 32

I militari che si trovano nelle condizioni di chiedere il collocamento in pensione, possono essere messi in pensione d'ufficio.

Art. 33

Per i primi sei anni di servizio della Guardia Svizzera Pontificia si considerano, quale indennità, agli effetti del presente regolamento, i premi stabiliti nell'art. 8 delle norme emanate nel 2 gennaio 1923 a modificazione del regolamento organico del Corpo in data 19 marzo 1914.

Art. 34

La pensione spettante alla Gendarmeria Pontificia è pari a tanti quarantesimi della media degli stipendi o dei soldi goduti nell'ultimo triennio di servizio, quanti sono gli anni di servizio.

Per i sottufficiali della Gendarmeria Pontificia e per i gendarmi, che abbiano compiuto il tempo massimo di servizio stabilito dal regolamento organico del Corpo, l'ammontare della pensione è aumentato di un decimo.

Per il personale della Gendarmeria Pontificia divenuto inabile, a causa di infermità dipendente dall'esercizio delle proprie funzioni, la pensione è pari a quella calcolata in base all'anzianità di servizio accresciuta di un quinto della pensione stessa, fermi i minimi di cui al primo comma dell'articolo 7 e quanto stabiliscono i commi secondo e terzo dell'articolo stesso.

In nessun caso la pensione può superare la misura di cui al comma secondo dell'art. 6 del presente regolamento, calcolata sull'ultimo stipendio annuo.

Art. 35

La pensione per i militari appartenenti alla Guardia Svizzera Pontificia è fissata dalla tabella annessa al presente regolamento.

Nel caso d'invalidità derivante dall'esercizio delle proprie funzioni, ai militari della Guardia Svizzera Pontificia è dovuta la pensione relativa al servizio prestato, aumentato di cinque anni. Se l'invalidità importa permanente incapacità a qualsiasi proficuo lavoro, è dovuta la pensione stabilita dopo venti anni.

Il pagamento delle pensioni è effettuato in franchi svizzeri ai pensionati della Guardia Svizzera Pontificia e loro aventi causa, che risiedono fuori della Città del Vaticano e del Regno d'Italia, ed in lire italiane a quelli che risiedono negli Stati medesimi.

Art. 36

Il diritto a pensione delle vedove ed orfani dei militari, per i quali sia richiesto speciale permesso per la celebrazione del matrimonio, è subordinato all'avvenuta concessione del permesso stesso.

Non spetta alcun diritto a pensione o indennità alle famiglie dei sergenti maggiori e dei militari di grado inferiore della Guardia Svizzera Pontificia.

Art. 37

La ritenuta di cui all'art. 19, comma primo, è rilasciata dai militari della Guardia Svizzera Pontificia sugli stipendi e soldi percepiti.

Le pensioni corrisposte ai sergenti maggiori e ai militari di grado inferiore della Guardia Svizzera Pontificia non sono assoggettate a ritenuta.

Art. 38

Quando la Commissione, di cui all'art. 4 del presente regolamento, debba pronunciare sul diritto di un militare, il membro meno anziano della Commissione stessa è sostituito dal Comandante del Corpo cui il militare apparteneva.

Art. 39

Gli accertamenti sanitari riguardanti il personale militare si eseguono secondo le norme stabilite nei regolamenti organici dei singoli Corpi.

TABELLA DELLE PENSIONI MENSILI
DELLA GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA

GRADO	Dopo 20 anni di servizio	Dopo 15 anni di servizio	Dopo 10 anni di servizio	Dopo 5 anni di servizio
	Franchi svizzeri —	Franchi svizzeri —	Franchi svizzeri —	Franchi svizzeri —
Colonnello Comandante. .	750 —	500 —	250 —	187,50
Tenente Colonnello . . .	500 —	333,33	166,66	125 —
Maggiore	430 —	286,66	143,33	107,50
Cappellano	390 —	260 —	130 —	97,50
1° Capitano	370 —	246,66.	123,33	92,50
Penultimo Capitano . . .	350 —	233,33	116,66	87,50
Ultimo Capitano	300 —	200 —	100 —	75 —
Sergente Maggiore. . . .	250 —	166,66	83,33	62,50
Sergente	210 —	140 —	70 —	52,50
Caporale	190 —	126,66	63,33	47,50
Tamburo	160 —	106,66	53,33	40 —
Alabardiere	120 —	80 —	40 —	30 —

Palazzo Apostolico Vaticano, addì 31 dicembre 1937.

	Roma L.	Italia L	Estero L.
Pontificia Commissione centrale per l'Arte Sacra. **ATTI DELLA PRIMA SETTIMANA D'ARTE SACRA PER IL CLERO** (1933); pp. 244 e 75 tavole	28 —	30 —	34 —
ATTI DELLA SECONDA SETTIMANA D'ARTE SACRA PER IL CLERO. 7-13 ottobre 1934 — Città del Vaticano 1935 — In-8°; pp. 266 e 94 tavole	24 —	25,60	30 —
ATTI DELLA TERZA SETTIMANA D'ARTE SACRA PER IL CLERO. (Ferrara, 13-20 ottobre 1935) pp. 280 e 100 tavole	24 —	25,60	30 —
ATTI DELLA QUARTA SETTIMANA D'ARTE SACRA PER IL CLERO. (Roma, 5-10 ottobre 1936) pp. 218 e 92 tavole	34 —	35 —	40 —
OFFICIUM MAIORIS HEBDOMADAE et Octavae Paschae a Dominica in Palmis usque ad Sabbatum in Albis, *cum cantu*, iuxta ordinem Breviarii, Missalis et Pontificalis romani. *Editio typica Vaticana*, in-8°, nitidis characteribus nigris impressa, initiis paginarum affabre descriptis ornata, pp. VIII-640 30. *			
Charta subtili non translucida: In brochure	15 —	17 —	19,60
Linteo anglico contectum, sectione foliorum rubra	21,50	24	26,50
Linteo anglico contectum, sectione foliorum aurea	22,50	25 —	27,50
Charta indica: In brochure	20 —	21,80	23,60
Linteo anglico contectum, sectione foliorum rubra	26,50	28,30	30 —
Linteo anglico contectum, sectione foliorum aurea	27,50	29,30	31 —
Corio contectum, sectione foliorum aurea	40 —	42 —	45 —
Missa in Dominica Palmarum *cum cantu*. Accedunt Hora Tertia, Aspersio aquae benedictae et Benedictio Palmarum. Excerptum ex **Officio Maioris Hebdomadae *Editio typica Vaticana*.** pp. 64.			
Charta subtili non translucida: In brochure	3,50	4,30	5 —
Linteo anglico contectum, sectione foliorum rubra	8 —	8,80	9,60
Linteo anglico contectum, sectione foliorum aurea	9 —	9,80	10,60
In Triduo Sacro Maioris Hebdomadae. Officium et Missa *cum cantu*, excerptum ex **Officio Maioris Hebdomadae. *Editio typica Vaticana*,** pp. IV-240.			
Charta subtili non translucida: In brochure	8 —	9 —	10,80
Linteo anglico contectum, sectione foliorum rubra	13 —	14 —	15,80
Linteo anglico contectum, sectione foliorum aurea	14 —	15 —	16,80
CANTUS PASSIONIS DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI secundum Matthaeum, Marcum, Lucam et Ioannem SSmi D. N. Benedicti XV Pontificis Maximi iussu restitutus et editus, ex editione authentica excerptus.			
FASCICULUS I. **Chronista. *Cantus Evangelii ad libitum.***			
FASCICULUS II. - **Christus.**			
FASCICULUS III. - **Synagoga.**			
Editio in-fol. min. (23×33), in charta manufacta et charactere rubro et nigro, in tres fasciculos divisa	20 —	22 —	24 —
— Tres fasciculi, ***linteo anglico nigro seiunctim contecti, titulo aureo*** . .	45 —	50 —	55 —
Editio in-8° min., fol. 96, cum incisis imaginibus nigris	3,50	4,50	5 —
— ***Linteo contectum, sectione foliorum rubra***	8 —	9,50	11 —
LE SETTE PAROLE DI N. S. G. C. SULLA CROCE			
In-12°, pp. 55 e copertina	1,30	1,60	1,90

Veneunt Romae apud Admin. Commentarii Officialis "**Acta Apostolicae Sedis**„
(*Libreria Vaticana - Città del Vaticano — °/o postale N. 1-16722*)

ANNUARIO PONTIFICIO

PER L'ANNO 1938 Pagine 1248 e ritratto di Sua Santità
Legato in tela. In Italia L. 30 - Per l'estero L. 35

EXEMPLARIA (seu moduli) quae annuatim ad Sacram Congregationem de Sacramentis mittenda sunt ad normam Litterarum circularium eiusdem S. C. diei 12 Maii 1932.

Mod. I. Registrum causarum matrimonialium in Cancellaria Tribunalis servandum — L. 0,50.

Mod. II. Elenchus causarum matrimonialium, quae annuatim agitantur in Tribunali dioecesano — L. 0,40.

Mod. III. Relatio annualis de constitutione Tribunalis dioecesani et complexus causarum matrimonialium, quae ibidem agitatae sunt — L. 0,40.

Apud Exteros, addatur 20%

BIBLIA SACRA

iuxta latinam Vulgatam versionem ad codicum fidem, iussu Pii Pp. XI, cura et studio Monachorum Abbatiae Pontificiae Sancti Hieronymi in Urbe, O. S. B., edita

Tomus I - **Librum Genesis.**
Tomus II - **Libros Exodi et Levitici.**
Tomus III - **Libros Numerorum et Deuteronomii.**

Ciascun volume si vende ai seguenti prezzi (porto compreso):

a) in brochure — L. 200.

b) dorso ed angoli in pelle nera, titolo in oro — L. 220.

c) dorso in pergamena, con dorature, angoli di pergamena, titolo in oro (rilegatura romana) — L. 225.

d) rilegatura romana in tutta pergamena, dorso dorato e titolo in oro — L. 255.

	Roma L.	Italia L.	Estero L.
Padre M. CORDOVANI O. P. **APPUNTI SUL COMUNISMO MODERNO**	5 —	5,50	7 —
PUBBLICAZIONI DELLA BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA	4 —	5 —	6 —

Questo catalogo si propone di offrire ai bibliotecari, ai librai e agli studiosi privati una notizia particolareggiata del contenuto e importanza delle singole opere, edite o promosse dalla Biblioteca Vaticana in più che un cinquantennio di attività scientifica.

CODICIS IURIS CANONICI INTERPRETATIONES AUTHENTICAE seu responsa a Pontificia Commissione ad Codicis canones authentice interpretandos annis MCMXVII-MCMXXXV data et in unum collecta atque Romanorum Pontificum actis et R. Curiae decisionibus aucta. Typis Polyglottis Vaticanis, 1935, in-8°, pag. VIII-230 . . . . . 12 — 13 — 14,50

— *Lineo contectum* . . . . . 18 — 19 — 20,50

S. ROMANAE ROTAE DECISIONES

seu sententiae. Cura eiusdem S. Tribunalis editae, in-8°

Vol. XIV, pp. VIII-388, anno 1922	50 —	53 —	58 —
Vol. XV, pp. IV-348, anno 1923	40 —	43 —	48 —
Vol. XVI, pp. VIII-452, anno 1924	40 —	43 —	48 —
Vol. XVII, pp. VIII-462, anno 1925	40 —	43 —	48 —
Vol. XVIII, pp. VIII-460, anno 1926	40 —	43 —	48 —
Vol. XIX, pp. VIII-580, anno 1927	40 —	43 —	48 —
Vol. XX, pp. VIII-540, anno 1928	40 —	43 —	48 —
Vol. XXI, pp. VIII-586, anno 1929	50 —	53 —	58 —

Veneunt Romae apud Admin. Commentarii Officialis "Acta Apostolicae Sedis"
(Libreria Vaticana - Città del Vaticano — °/₀ postale N. 1-16722)